

Milano



Comune  
di Milano



Regione  
Lombardia



## **ADDENDUM ALL' ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

**TRA**

**REGIONE LOMBARDIA**

**E**

**COMUNE DI MILANO**

**E**

**FS SISTEMI URBANI**

**PER LA REALIZZAZIONE DEL VILLAGGIO DEI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI  
MILANO-CORTINA 2026**

## **ADDENDUM ALL' ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

### **TRA**

**Regione Lombardia**, di seguito più brevemente denominata la “**Regione**”, rappresentata da Antonio Rossi, nato a Lecco il 19 dicembre 1968, domiciliato per la carica presso Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1, Milano, il quale interviene nel presente Accordo nella sua qualità di Sottosegretario con delega ai grandi eventi sportivi;

### **E**

**Comune di Milano**, di seguito più brevemente denominato il “**Comune**”, rappresentato Roberta Guaineri, nata Milano il 24 aprile 1967, in qualità di Assessora a Turismo, Sport e Qualità della vita e Pierfrancesco Maran, nato a Milano il 27 maggio 1980, in qualità di Assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura, entrambi domiciliati per la carica in Milano presso la sede Comunale;

### **E**

**FS Sistemi Urbani S.r.l.**, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, C.A.P. 00161, iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Roma, codice fiscale e partita IVA n. 06356181005, di seguito più brevemente denominata “**FSSU**”, rappresentata dall’Amministratore Delegato pro-tempore, Ing. Umberto Lebruto, nato a Sant’Arcangelo Trimonte (BN) il 9 febbraio 1964, in forza dei poteri conferitigli con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2018, e domiciliato, per il presente Accordo, presso la sede sociale;

di seguito, congiuntamente indicate anche con il termine le “Parti”;

### **PREMESSO CHE:**

1. con nota dell’8 aprile 2019 (di seguito, la “**Lettera di garanzia**”, allegata al presente Accordo sub A) Regione, Comune e FSSU hanno fornito al presidente pro-tempore del Comitato Olimpico Internazionale, ciascuna per la parte di propria competenza, le garanzie inerenti la realizzazione del Villaggio Olimpico (di seguito, il “**Villaggio Olimpico**”) dei Giochi Olimpici e Paraolimpici invernali di “Milano-Cortina 2026” (di seguito, i “**Giochi**”) consistenti, in particolare: i) nell’impegno di FSSU, quale proprietaria dello scalo ferroviario dismesso di Milano “Porta

Romana” (di seguito, lo “**Scalo di Porta Romana**”) e asset manager del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, di indire una procedura competitiva (di seguito, la “**Procedura di vendita**”) per la ricerca di un investitore privato che acquisterà e svilupperà urbanisticamente la suddetta area e sarà responsabile della consegna per i Giochi del Villaggio Olimpico; nonché ii) nell’impegno della Regione di garantire una quota dell’investimento per la realizzazione del Villaggio Olimpico, come indicato nelle Tabelle 13, 14 e 14b del Dossier di Candidatura;

2. in data 22.05.2020 le Parti, tenuto conto dei rispettivi ruoli, hanno stipulato un Accordo di collaborazione (di seguito, l’“**Accordo**”, allegato sub B) volto a :
  - a. dare attuazione agli obblighi assunti con la Lettera di garanzia;
  - b. disciplinare l’ipotesi in cui la procedura di vendita vada deserta, ovvero quella in cui l’acquirente dello Scalo di Porta Romana dovesse risultare inadempiente all’obbligo di realizzazione del Villaggio Olimpico, e debba quindi procedersi alla realizzazione del medesimo mediante modalità alternative;
3. in attuazione dell’Accordo, FSSU ha inserito, fra i documenti costitutivi dell’offerta vincolante d’acquisto dello Scalo di Porta Romana, un atto d’obbligo unilaterale da sottoscrivere da parte del futuro acquirente contestualmente al rogito dell’area, con il quale quest’ultimo si sarebbe impegnato nei confronti della Regione a:
  - i. realizzare, a propria cura e spese, e in coerenza con il Masterplan, con la Proposta di Piano Attuativo che verrà presentata e istruita nei termini previsti dal suddetto Cronoprogramma e con il Piano Attuativo, eventualmente, adottato, le opere costituenti le “parti permanenti” del Villaggio Olimpico sulla porzione dello Scalo di Porta Romana che verrà individuata con il Masterplan e consegnarle alla Regione Lombardia ovvero ad altro soggetto da quest’ultima individuato, entro il termine ultimo del 31 luglio 2025, indicato nel Cronoprogramma per l’esecuzione e il completamento dei lavori;
  - ii. versare in favore della Regione una penale pari a Euro 35 milioni ovvero al 10% del prezzo offerto per acquistare lo Scalo di Porta Romana, se superiore, qualora, per qualsiasi motivo, fosse ricorso una delle ipotesi di seguito indicate, da considerarsi in via alternativa e non cumulativa:
    - a) il mancato rispetto anche di uno solo dei seguenti termini essenziali indicati nel Cronoprogramma, fatte salve eventuali proroghe concesse per iscritto, a propria esclusiva discrezione, dalla Regione:
      1. presentazione del Masterplan alla Segreteria Tecnica dell’AdP entro il termine del 30 marzo 2021, in caso di individuazione definitiva del promissario acquirente entro il 15

novembre 2020, ovvero del 30 aprile 2021, in caso di individuazione definitiva del promissario acquirente oltre la data del 30 novembre 2020;

2. presentazione dell'istanza per l'ottenimento del certificato di avvenuta bonifica relativo all'area del Villaggio Olimpico entro il 31 dicembre 2021;
3. presentazione dell'istanza di convenzionamento urbanistico e relativi allegati per l'ottenimento dei titoli edilizi per la realizzazione del Villaggio Olimpico entro il 15 dicembre 2022 (ovvero entro 90 giorni dall'approvazione del Piano Attuativo da parte della Giunta Comunale in caso di utilizzo di tale strumento urbanistico);
4. avvio dei lavori di realizzazione delle fondazioni del Villaggio Olimpico entro il 31 marzo 2023;
5. consegna entro il 31 luglio 2025, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Regione o ad altro soggetto da quest'ultima individuato degli immobili - intesi come aree, opere di urbanizzazione e fabbricati - costituenti le "parti permanenti" del Villaggio Olimpico, nonché della parte dell'area dello Scalo di Porta Romana in cui saranno realizzate le "parti temporanee" del Villaggio Olimpico, comprensiva quest'ultima del certificato di avvenuta bonifica. Resta inteso che i fabbricati consegnati dovranno essere dotati di idoneo titolo che ne attesti la conformità alle disposizioni vigenti, anche in materia di oneri e monetizzazione delle dotazioni dovute;

b) il mancato rispetto delle specifiche tecniche/progettuali allegare all'Accordo;

4. in data 10.11.2020 si è conclusa la procedura di vendita dello scalo di Porta Romana, aggiudicata a Coima SGR S.p.a., in qualità di società di gestione del Fondo di investimento di tipo chiuso e riservato denominato "Porta Romana" (di seguito, il "**Fondo**"). L'offerta d'acquisto presentata dal Fondo comprende l'impegno di quest'ultimo a stipulare un atto d'obbligo unilaterale nei confronti della Regione Lombardia nei termini e alle condizioni indicati alla precedente premessa 3.
5. In data 14.12.2020 sono stati perfezionati da FSSU (in nome proprio e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.) e il Fondo i contratti preliminari di compravendita dello scalo di Porta Romana. Le Parti si danno pertanto reciprocamente atto che sono stati adempiuti da FSSU gli impegni previsti dall'Accordo.
6. L'AdP, sottoscritto dal Gruppo FS, Regione Lombardia, Comune di Milano e Savills SGR S.p.a., è stato oggetto di un ricorso al TAR a seguito del quale è stata emessa una sentenza di rigetto, la

quale è stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato, R.G. n. 1344/2020. Tutte le Parti si sono costituite nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato, nell'interesse comune di far valere la legittimità dell'Accordo di Programma.

7. La documentazione della procedura di vendita prevedeva che l'offerta vincolante - e i connessi contratti preliminari e definitivi, ove stipulati - fosse "condizionata risolutivamente alla mancata emissione da parte del Consiglio di Stato di una sentenza di rigetto del Ricorso CdS, entro la data del 31 gennaio 2021 (la "**Condizione Risolutiva**"). La predetta Condizione Risolutiva è unilaterale nell'interesse esclusivo dell'Offerente e quest'ultimo potrà rinunciarvi, mediante comunicazione scritta da inviare a FSSU".
8. Con ordinanza n. 7181/2020 del 19.11.2020 il Consiglio di Stato ha disposto d'ufficio lo svolgimento di una verifica istruttoria, da svolgersi a cura del Direttore del Dipartimento di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio (DIST) del Politecnico di Torino, con facoltà di delega ad altro professore del Dipartimento. La relazione conclusiva della verifica dovrà essere depositata entro 60 giorni dalla nomina.
9. FSSU (in nome proprio e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.) e il Fondo intendono stipulare un addendum ai contratti preliminari di cui alla premessa 5, convenendo una proroga del termine di avveramento della Condizione Risolutiva al 27 dicembre 2021, termine ulteriormente prorogabile sino al 24 febbraio 2022, in ragione del fatto che l'ulteriore attività istruttoria richiesta dal Consiglio di Stato ha allungato i tempi attesi della sentenza, che attualmente si prevede possa essere emessa entro le predette date.
10. Al fine di contenere i tempi per la realizzazione del Villaggio Olimpico, il Fondo ha comunque già provveduto, in data 10 dicembre 2020, a pubblicare il bando del Concorso internazionale per la redazione del Masterplan di Porta Romana, avviato in conformità al Bando e alle Linee Guida allegate all'Accordo.
11. Alla luce dello slittamento dei tempi della pronuncia , le Parti intendono con il presente Addendum all'Accordo di collaborazione (di seguito, l' "**Addendum**") prevedere i loro ulteriori reciproci impegni volti a mantenere fermo l'obiettivo di realizzare il Villaggio Olimpico nello Scalo di Porta Romana nonché definire i nuovi termini e condizioni dell'Atto Unilaterale d'obbligo del Fondo nei confronti della Regione Lombardia, da stipularsi nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata contestualmente alla stipula del contratto definitivo di compravendita degli immobili di proprietà di FSSU nello Scalo di Porta Romana.

12. L'art. 1, comma 772, legge 30 dicembre 2020, n. 178 prevede, tra l'altro, che al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione delle opere necessarie per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali 2026 di Milano e Cortina, per la realizzazione del Villaggio Olimpico e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie, "gli obiettivi di riqualificazione e trasformazione urbanistica dell'area indicata, limitatamente all'area identificata dal masterplan previsto dall'accordo di programma quale sede del villaggio olimpico di Milano, possono essere realizzati mediante permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su richiesta dei soggetti proprietari delle aree interessate, da presentare entro il 31 ottobre 2021 e previo assenso del collegio di vigilanza istituito dal medesimo accordo di programma" (il **"Permesso di Costruire Convenzionato"**).
13. Le Parti si danno atto che è loro reciproco interesse la conduzione in maniera coordinata dei procedimenti amministrativi volti rispettivamente alla realizzazione del Villaggio Olimpico e allo sviluppo complessivo dello Scalo di Porta Romana, al fine di massimizzare il valore di legacy del Villaggio Olimpico, e che, in relazione alla costruzione del Villaggio Olimpico, venga utilizzato lo strumento del Permesso di Costruire Convenzionato previsto dall'art. 1, comma 772, legge 30 dicembre 2020, n. 178.
14. In coerenza con quanto precede, le Parti prendono atto che il Fondo intende presentare in relazione allo Scalo di Porta Romana, entro il 31 Maggio 2021, in alternativa e a discrezione del Fondo: (i) una proposta iniziale di piano attuativo ("**PA**") o (ii) una proposta iniziale di Programma Integrato di Intervento ("**P.I.I.**"), in entrambi i casi ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 14/2017 del Comune di Milano (la "**Proposta Iniziale di Strumento Urbanistico Attuativo**") in modo che il Comune possa istruire la proposta preliminare di PA o di P.I.I. (a seconda dei casi) in modo coordinato con l'istruttoria relativa alla richiesta di Permesso di Costruire Convenzionato che il Fondo presenterà entro il 31 ottobre 2021, assicurando così una armonizzazione dei procedimenti amministrativi volti, rispettivamente, alla realizzazione del Villaggio Olimpico e allo sviluppo complessivo dello Scalo di Porta Romana.

**Tutto ciò premesso e considerato, le Parti**

**STIPULANO QUANTO SEGUE:**

## **ART. 1**

### **Premesse e allegati**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Addendum.
2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente Addendum i seguenti allegati:
  - (Allegato A): Lettera di garanzia
  - (Allegato B): Accordo di collaborazione per la realizzazione del Villaggio dei Giochi Olimpici Invernali Milano – Cortina 2026 del 20.05.2020 fra FSSU, Regione Lombardia e Comune di Milano;
  - (Allegato C) Nuovo Atto d’obbligo unilaterale per la realizzazione del Villaggio Olimpico;
  - (Allegato D): Nuovo Cronoprogramma realizzativo del Villaggio Olimpico.

## **ART. 2**

### **Oggetto e finalità dell’Addendum**

Il presente Addendum modifica gli articoli 3 e 4 dell’Accordo, prevedendo gli ulteriori impegni delle Parti finalizzati a mantenere fermo l’obiettivo di rigenerazione dello Scalo di Porta Romana e definendo i nuovi termini e condizioni dell’atto d’obbligo unilaterale per la realizzazione del Villaggio Olimpico, che il Fondo dovrà sottoscrivere a favore della Regione Lombardia contestualmente alla stipula del contratto definitivo di compravendita degli immobili di proprietà di FSSU nello scalo di Porta Romana, da sottoscrivere entro il 27 dicembre 2021 (termine prorogabile sino al 24 febbraio 2022), in caso di mancato avveramento della Condizione Risolutiva entro tali termini o di rinuncia del Fondo ad avvalersi della stessa.

## **Art. 3**

### **Modifica art. 3 Accordo di Collaborazione**

L’articolo 3 dell’Accordo di Collaborazione è sostituito dal seguente articolo:

“1. (non modificato)

2. (non modificato):

2.1 (non modificato)

2.2 (non modificato)

### 3. Comune si impegna:

- (i) a svolgere tutte le attività di propria competenza per concludere l'istruttoria dei Profili Essenziali (come di seguito definiti) della proposta iniziale di PA o, nel caso in cui il Fondo abbia optato per il Programma Integrato di Intervento, della proposta iniziale di P.I.I. (di seguito, la “**Proposta Iniziale dello Strumento Urbanistico Attuativo**”), con parere recante gli esiti dell'istruttoria della proposta presentata nei minori tempi tecnici previsti dalla D.D. 14/2017 e comunque entro 130 giorni dalla presentazione della Proposta Iniziale di Strumento Urbanistico Attuativo da parte del Fondo e presa d'atto di tale parere da parte del Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma nei successivi 10 giorni, sul presupposto che la Proposta Iniziale dello Strumento Urbanistico Attuativo presentata dal Fondo includa tutta la documentazione e gli allegati richiesti dalle disposizioni applicabili prendendo come riferimento l'elenco “Documentazione per la proposta iniziale di PA e PII” messo a disposizione dal Comune di Milano, a cui andrà aggiunto lo Studio di impatto sul traffico richiesto di prassi già in questa fase dall'Area Mobilità;

Il Comune di Milano prende atto che la Proposta Iniziale di Strumento Urbanistico Attuativo avrà tutti i contenuti necessari ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 14/2017 del Comune di Milano, e dovrà sviluppare in particolare i seguenti profili essenziali (i “**Profili Essenziali**”) in relazione allo Scalo di Porta Romana:

- a) sviluppo del progetto planivolumetrico e funzionale inserito nel contesto, con individuazione dei diversi regimi giuridici proposti per le aree;
- b) sviluppo del progetto planimetrico delle infrastrutture pubbliche e dei servizi e delle urbanizzazioni, specificandone il regime giuridico proposto (cessione, asservimento, ‘standard qualitativo’, o monetizzazione;
- c) caratteristiche tipologiche di impostazione del piano;
- d) definizione di massima delle opere di urbanizzazione e del verde con qualifica di dotazione pubblica, anche con la prima definizione delle opere di cui all'art. 6 dell'Adp e all'artt. 3.3, 3.2, e 3.5 delle N.T.A. dell'Adp, nonché il coordinamento con le strutture di accessibilità alla nuova stazione ferroviaria e il completamento del progetto di seminterramento della linea, validati dal Collegio di Vigilanza;



- e) eventuali servizi privati in regime di convenzionamento, ai sensi dell'art. 4 del PDS del vigente PGT, con definizione di massima della SL convenzionale e relativa vocazione funzionale;
  - f) regime definitivo delle strutture e degli spazi del Villaggio Olimpico e coordinamento con i restanti contenuti del progetto di piano attuativo;
  - g) ipotesi di definizione delle modalità progressive di attuazione del piano per stralci funzionali.
- (ii) Il Comune , prendendo atto dell'importanza che la tempestiva definizione da parte dello stesso dei Profili Essenziali della Proposta Iniziale di Strumento Urbanistico Attuativo riveste, al fine di garantire lo sviluppo armonioso e coordinato dei procedimenti amministrativi e la realizzazione del Villaggio Olimpico entro i termini previsti dal relativo cronoprogramma, provvederà ad esprimere il proprio parere espresso sulla Proposta Iniziale dello Strumento Urbanistico Attuativo entro 130 giorni dalla sua presentazione sul presupposto che la Proposta Iniziale dello Strumento Urbanistico Attuativo presentata dal Fondo includa tutta la documentazione e gli allegati necessari richiesti dalle disposizioni applicabili prendendo come riferimento l'elenco "Documentazione per la proposta iniziale di PA e PII" messo a disposizione dal Comune di Milano , a cui andrà aggiunto lo Studio di impatto sul traffico richiesto di prassi già in questa fase dall'Area Mobilità. Il termine di 130 giorni di cui sopra non sarà sospeso e/o non riprenderà a decorrere dall'inizio nel caso in cui (a) la formale presa d'atto dei contenuti del Masterplan da parte della Segreteria Tecnica e del Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma intervenga dopo il 15 maggio 2021 e includa indicazioni in relazione al Masterplan e (b) il Fondo ritenga opportuno dar seguito a tali indicazioni e presenti, al Comune di Milano, entro 30 giorni dalla presa d'atto del Collegio di Vigilanza, un'integrazione della Proposta Preliminare di Strumento Urbanistico Attuativo già presentata";
- (iii) a definire il procedimento di rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato con la massima celerità e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, quale termine essenziale al fine di consentire al Fondo il rispetto dei termini previsti dall'Atto d'Obbligo Villaggio Olimpico.

#### **Art. 4**

##### **Modifica art. 4 Accordo di Collaborazione**

L'articolo 4 dell'Accordo di Collaborazione è sostituito dal seguente articolo:

**“FSSU si impegna:**

1. (non modificato)
2. a inserire, nell’ambito delle obbligazioni contrattuali regolanti la cessione dello Scalo di Porta Romana, l’obbligo per il Fondo di sottoscrivere, contestualmente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, il testo dell’Atto d’Obbligo Unilaterale che preveda l’assunzione dei seguenti impegni a favore della Regione:
  - 2.1 realizzare, a propria cura e spese, e in coerenza con il Masterplan, con il Permesso di Costruire Convenzionato rilasciato ai sensi dell’art. 1, comma 772, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, **“Permesso di Costruire Convenzionato”**) e con la Proposta Iniziale di Strumento Urbanistico Attuativo, le opere costituenti le “parti permanenti” del Villaggio Olimpico sulla porzione dello Scalo di Porta Romana che verrà individuata con il Masterplan e consegnarle alla Regione Lombardia ovvero ad altro soggetto da quest’ultima individuato, entro il termine ultimo del 31 luglio 2025, indicato nel Cronoprogramma per l’esecuzione e il completamento dei lavori;
  - 2.2 versare in favore della Regione una penale pari a Euro 35 milioni qualora, per qualsiasi motivo, ricorra una delle ipotesi di seguito indicate, da considerarsi in via alternativa e non cumulativa:
    - a) il mancato rispetto anche di uno solo dei seguenti termini essenziali indicati nel Cronoprogramma, fatte salve eventuali proroghe concesse per iscritto, a propria esclusiva discrezione, dalla Regione:
      - i. presentazione dell’istanza per l’ottenimento del certificato di avvenuta bonifica relativo all’area del Villaggio Olimpico entro il 31 ottobre 2022;
      - ii. avvio dei lavori di realizzazione delle fondazioni del Villaggio Olimpico entro il 31 marzo 2023;
      - iii. consegna entro il 31 luglio 2025, alla Regione o ad altro soggetto da quest’ultima individuato secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Regione, degli immobili - intesi come aree, opere di urbanizzazione e fabbricati - costituenti le “parti permanenti” del Villaggio Olimpico, nonché della parte dell’area dello Scalo di Porta Romana in cui saranno realizzate le “parti temporanee” del Villaggio Olimpico, comprensiva quest’ultima del certificato di avvenuta bonifica. Resta inteso che i fabbricati consegnati dovranno essere dotati di idoneo titolo

che ne attesti la conformità alle disposizioni vigenti, anche in materia di oneri e monetizzazione delle dotazioni dovute;

b) il mancato rispetto delle specifiche tecniche/progettuali allegate all'Accordo sub E);

2.3 in caso si verifichino le condizioni per l'applicazione delle penali per il mancato rispetto dei termini intermedi indicati alla precedente lett. a), punti i), ii), l'acquirente avrà facoltà di presentare alla Regione un piano di recupero delle attività volto a dimostrare la possibilità di realizzare l'intervento entro il successivo termine intermedio. La Regione, ove ritenga a proprio insindacabile giudizio accoglibile il piano di recupero, potrà disapplicare la penale relativa a tale termine intermedio non ottemperato.

2.4 (non modificato)

2.5 (non modificato)

2.6 (non modificato)

3. in caso di mancato perfezionamento del contratto definitivo di compravendita fra FSSU e il Fondo, ad offrire in vendita alla Regione un'area di proprietà FSSU sita in Milano individuata dalla medesima Regione, diversa dallo Scalo Farini, ivi compresa la porzione dello scalo di Porta Romana individuata dal masterplan oggetto di presa d'atto del Collegio di Vigilanza dell'AdP di cui al precedente punto 2.1 per la realizzazione delle parti permanenti e temporanee del Villaggio Olimpico. In tale ipotesi, su richiesta della Regione, FSSU si impegna altresì a far realizzare il Villaggio Olimpico (opere permanenti ed infrastrutture di servizi) in nome e per conto e con finanziamenti della Regione, secondo modalità e condizioni che verranno definite con successivo atto.

La compravendita di cui al presente punto 3, è effettuata a un prezzo di mercato che sarà concordato tra le parti previo parere reso dall'Agenzia del Territorio (di seguito, il "Corrispettivo"). Il Corrispettivo dovrà essere corrisposto da Regione in una delle seguenti due alternative:

a. in un'unica soluzione, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto definitivo di compravendita;

b. sempre in un'unica soluzione, in un tempo differito rispetto alla sottoscrizione dell'atto definitivo di compravendita da definirsi inderogabilmente in quest'ultimo atto e che, in ogni

caso, non potrà essere superiore a 3 (tre) anni; il tutto, fermo restando l'immediata messa a disposizione dell'area per consentire la realizzazione del Villaggio Olimpico a cura della Regione, previa costituzione da parte di quest'ultima di garanzia fideiussoria o ipoteca in favore di FSSU pari al valore di cessione. In caso di pagamento differito, la Regione riconoscerà a FSSU, oltre al Corrispettivo, gli interessi legali nel frattempo maturati.

4. FSSU si impegna a inserire nell'ambito delle obbligazioni contrattuali regolanti la cessione dello Scalo di Porta Romana, la facoltà per il promittente venditore di non stipulare i contratti di compravendita definitivi qualora il Fondo non abbia presentato il Permesso di Costruire Convenzionato entro il 31 ottobre 2021, nonché del Fondo di non stipulare i contratti di compravendita definitivi (i) qualora, entro il 31 Ottobre 2021, i Profili Essenziali della Proposta Iniziale di Strumento Urbanistico Attuativo non siano oggetto di un parere rilasciato dal Comune e di un'apposita presa d'atto di tale parere da parte del Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma (il "**Parere e Presa d'Atto**"), e (ii) qualora l'accettazione delle prescrizioni e indicazioni contenute nei Parere e Presa d'Atto sia ritenuta dal Fondo impraticabile rispetto alle proprie valutazioni di sviluppo dell'Area. In quest'ultimo caso si precisa che né FFSSU né il Fondo nulla avranno a pretendere dal Comune di Milano.

Restano ferme ed invariate le restanti disposizioni dell'Accordo di Collaborazione.

#### **Allegati**

Sono allegati al presente Addendum l'Atto d'Obbligo Unilaterale per la realizzazione del Villaggio Olimpico ed il Cronoprogramma realizzativo del Villaggio Olimpico, aggiornati per recepire le modifiche convenute.

I predetti allegati sostituiscono a tutti gli effetti i corrispondenti allegati all'Accordo di Collaborazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma – Milano, \_\_\_\_\_ 2021

Regione Lombardia \_\_\_\_\_

Comune di Milano \_\_\_\_\_

FS Sistemi Urbani S.r.l. \_\_\_\_\_